Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 5 dicembre 1931 - Anno X** — **Numero 281**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1765.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1462.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2129;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2129, è modificato nel modo seguente:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:
« La R. Scuola d'ingegneria di Palermo ha per fine d'impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire la laurea in ingegneria civile, in ingegneria industriale e in architettura ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:
« Le materie obbligatorie della Scuola sono le seguenti:
(Gl'insegnamenti segnati con (*) sono impartiti presso l'Accademia di belle arti, quelli segnati con (**) presso l'Orto botanico della R. Università e il Giardino coloniale).

Anno I:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica analitica e docimastica;
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Cinematica e dinamica applicata;
6. Architettura generale;
7. Geologia applicata;
8. Elettrotecnica (1ª parte).

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica analitica e docimastica;
3. Disegno di macchine;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Cinematica e dinamica applicata;
6. Elementi delle fabbriche;
7. Geologia applicata;
8. Elettrotecnica (1ª parte).

ovvero

1. Fisica tecnica;
2. Elettrotecnica (1ª parte);
3. Chimica analitica e docimastica;
4. Elementi delle fabbriche;

5. Meccanica applicata alle costruzioni;
6. Agraria generale (**);
7. Geologia applicata.

Per gli allievi architetti:

1. Fisica tecnica (programma ridotto);
2. Chimica analitica e docimastica (programma ridotto);
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Architettura generale;
6. Geologia applicata.

Anno II:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Elettrotecnica (2ª parte);
2. Idraulica;
3. Macchine termiche e idrauliche;
4. Topografia e geodesia operativa;
5. Architettura tecnica;
6. Tecnologie meccaniche (programma ridotto).

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Elettrotecnica (2ª parte);
2. Idraulica;
3. Macchine termiche e idrauliche;
4. Tecnologie meccaniche;
5. Topografia e geodesia operativa (programma ridotto);
6. Chimica tecnologica generale;
7. Costruzione e composizione di macchine.

ovvero

1. Elettrotecnica (2ª parte);
2. Topografia e geodesia operativa (programma ridotto);
3. Motori e macchine per l'agricoltura;
4. Tecnologie meccaniche (programma ridotto);
5. Idraulica;
6. Chimica tecnologica generale;
7. Agricoltura industriale e coloniale (**).

Per gli allievi architetti:

1. Architettura (*);
2. Decorazione policroma (*);
3. Prospettiva (*);
4. Storia dell'arte (*);
5. Plastica ed ornato (*);
6. Topografia e geodesia operativa (programma ridotto);
7. Architettura tecnica;
8. Idraulica.

Anno III:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Ferrovie;
2. Strade e mezzi di trasporto;
3. Economia ed estimo;
4. Costruzioni idrauliche;
5. Igiene;
6. Materie giuridiche;
7. Architettura tecnica;
8. Ponti.

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Ferrovie;
2. Impianti industriali;
3. Tecnologie meccaniche;
4. Misure ed impianti elettrici;
5. Igiene;
6. Materie giuridiche;
7. Coltivazione delle miniere.

ovvero

1. Impianti industriali;
2. Bonifiche integrali;
3. Tecnologie chimico-agrarie;
4. Tecnologie meccanico-agrarie;
5. Igiene;
6. Strade e mezzi di trasporto;
7. Economia ed estimo.

Per gli allievi architetti:

1. Architettura (*);
2. Decorazione policroma (*);
3. Prospettiva (*);
4. Plastica ed ornato (*);
5. Storia dell'arte (*);
6. Igiene;
7. Materie giuridiche;
8. Architettura tecnica.

Mediante certificati si attesterà in quale dei due gruppi di materie, indicati per il triennio del corso di laurea in ingegneria industriale, lo studente avrà sostenuto le prove prescritte.

Nella Scuola si impartiscono inoltre insegnamenti facoltativi di lingua inglese e tedesca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1766.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1463.

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, e 30 ottobre 1930, n. 1931;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 66 e 68 ed è in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 24. — Allo elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24, l'insegnamento di « Diritto e procedura tributaria ».

Art. 26. — L'ultima parte del primo periodo è così modificata: « ..... purchè il numero delle materie non sia inferiore a 18 tanto per la laurea in giurisprudenza che per quella in scienze economico-sociali ».

Art. 29. — Nella frase « ..... frequentando i corsi e sostenendo gli esami in cinque materie ..... », alla parola « cinque » è sostituita la parola « sei ».

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso i laureati in scienze economico-sociali devono essere forniti del diploma di maturità classica, conseguito da almeno tre anni ».

Art. 35. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche l'insegnamento di « scienza dell'amministrazione », di cui al n. 15, è sostituito con quello di « storia delle dottrine economiche » ed è aggiunto, col n. 16, l'insegnamento di: « ordinamenti della Società delle Nazioni ».

Art. 36. — E sostituito con il seguente:

« La durata degli studi è di quattro anni. Al termine degli studi la Facoltà conferisce la laurea in Scienze politiche ».

Art. 37. — Nel primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « purchè il numero delle materie, nelle quali s'iscrive e supera gli esami, non sia inferiore a 19 ».

Art. 47. — Al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « sia per la sezione politico-diplomatica sia per la sezione politico-amministrativa »;

b) nella frase « ..... con l'obbligo di seguire i corsi e dare gli esami in cinque discipline ..... » alla parola « cinque » è sostituita la parola « sei ».

Art. 48. — Nella frase « ..... frequentando i corsi e sostenendo gli esami in sei materie ..... » alla parola « sei » è sostituita la parola « sette ».

Art. 51. — All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'insegnamento di cui al n. 10: « Storia comparata delle lingue classiche » è sostituito con quello di « Glottologia »;

b) l'insegnamento di cui al n. 16: « Istituzioni civili, militari e religiose del Medio evo » è sostituito con quello di: « Storia delle istituzioni pubbliche »;

c) è aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di: « Storia della musica ».

Art. 64. — Le denominazioni degl'insegnamenti di « Anatomia comparata », « Zoologia e biologia generale », « Anatomia unama normale ed embriologia », di cui ai numeri 4, 5 e 6, sono sostituite, rispettivamente, con quelle di: « Anatomia e fisiologia comparate », « Zoologia », « Anatomia umana sistematica ed embriologia ».

Art. 66 (già 67). — Nel secondo comma, alla denominazione di « anatomia normale » è sostituita quella di « anatomia umana sistematica ed embriologia ».

Art. 67 (già 69). — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Gli argomenti dei temi per la discussione debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ».

L'ultimo comma è cosi modificato:

« L'esame di laurea consiste nella discussione sopra la dissertazione scritta e sopra due dei tre temi ».

Art. 68 (già 70. — Nel primo comma, alla denominazione: « anatomia umana » è sostituita quella di: « anatomia umana sistematica ed embriologia».

Art. 114 (già 116). — Al comma quinto, relativo alla laurea in chimica, è aggiunto quanto segue:

« e compia per due anni l'internato nel laboratorio di chimica e per tre semestri l'internato in quello di fisica. A detti internati lo studente non sarà ammesso se non avrà superato gli esami di chimica generale, chimica organica e fisica sperimentale ».

Art. 115 (già 117). — E' sostituito col seguente:

« L'ordine degli studi per l'attestato di licenza, necessario per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria, è quello stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 ».

Art. 129 (già 131). — Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Oltre gli esami di profitto delle predette 12 materie, lo studente deve superare le prove pratiche, con relativa discussione orale, delle seguenti esercitazioni: analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, fisica, botanica, farmacognosia, preparazioni chimico-farmaceutiche, tossicologia e bromatologia ».

Art. 130 (già 132). — Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Oltre gli esami di profitto delle predette 10 materie, lo studente deve superare le prove pratiche, con relativa discussione orale, delle seguenti esercitazioni: analisi chimica qualitativa, botanica, farmacognosia e preparazioni chimico-farmaceutiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1767**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1473**.

Disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie.

Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, per la approvazione del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1473, che detta disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie.

SIRE!

L'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, ha autorizzato, fra l'altro, il Governo della Maestà Vostra a procedere alla revisione delle singole leggi finanziarie per coordinarle con la legge predetta e con i nuovi codici penale e di procedura penale.

Questa opera di revisione è stata subito iniziata e prosegue con ogni sollecitudine. E però da prevedere che non possa essere portata a compimento molto prossimamente, sia a causa del numero notevole delle leggi finanziarie da rivedere, sia ancora a causa della grande rilevanza che alcune di esse hanno nel nostro sistema tributario.

In questo stato di cose, appare conveniente di emanare, in virtù dei poteri concessi dal ricordato art. 62 della legge 7 gennaio 1929,

n. 4, alcune norme di coordinamento atte a chiarire e a integrare quelle emanate con l'art. 61 della stessa legge.

Ciò sembra tanto più opportuno in quanto è anche risultato che non è stata esattamente valutata la portata dell'art. 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 10 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 601, sulle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, il quale, come è noto, ha disposto che nulla è innovato a quanto è stabilito nel medesimo art. 61.

Dato il carattere provvisorio, insito nelle norme che ora ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, è evidente che le norme stesse non devono in alcuna guisa pregiudicare le determinazioni che il Governo della Maestà Vostra riterrà di adottare quando procederà in via definitiva all'emanazione dei provvedimenti preveduti dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

1. — Premesse le ragioni che consigliano l'emanazione di questo decreto, occorre chiarire sommariamente le ragioni delle singole disposizioni adottate.

L'art. 1 dispone, in conformità dei principi direttivi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che le violazioni per cui è stabilita la pena pecuniaria o la sopratassa ovvero una sanzione pecuniaria diversa da quelle prevedute dal codice penale (multa o ammenda) non costituiscono reato e che le dette sanzioni sono considerate « sopratasse » o « pene pecuniarie » secondo la distinzione fatta dalla legge ora accennata.

2. — Gli articoli 2, 3 e 4 coordinano con le norme del codice penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le pene della multa e dell'ammenda stabilite dalle singole leggi finanziarie.

Viene mantenuto il criterio fondamentale accolto sia dal codice penale, sia dall'anzidetta legge 7 gennaio 1929, sulla distinzione tra delitto e contravvenzione; ma si stabiliscono adeguati temperamenti per le violazioni di minore gravità.

Così, quando la multa stabilita dalla legge non è superiore nel massimo a lire cento e l'ammenda a lire duecento, si è ritenuto opportuno di non considerare reati le violazioni per cui dette pene sono comminate (art. 2, capoverso). Dato invero il sistema organico delle sanzioni pecuniarie non aventi carattere penale (sopratassa e pena pecuniaria) introdotto dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, è apparso conveniente, per le infrazioni che le stesse leggi speciali hanno considerato di lieve entità, fare ricorso soltanto alle sanzioni esclusivamente di carattere amministrativo, evitando in questa guisa i lunghi e dispendiosi procedimenti penali. Ciò è anche in armonia con l'elevamento dell'ammontare della multa e dell'ammenda stabilito dal nuovo codice penale, il quale ha voluto, per una più efficace repressione dei fatti socialmente dannosi, che le pene vere e proprie avessero minimi e massimi di sufficiente rilevanza.

3. — Sono poi considerate contravvenzioni quelle violazioni per le quali, pure essendo stabilita la pena della multa, questa è fissata in limiti ristretti e quelle violazioni per cui la pena della multa è indeterminata (art. 3, parte prima).

A parte infatti la scarsa rilevanza politico-criminale che hanno ordinariamente i fatti in tal modo puniti, è da considerare che la distinzione tra ammenda e multa non appare il più delle volte rigorosamente osservata nelle leggi finanziarie. Accade così che la pena della multa è talora stabilita, specialmente nelle vecchie leggi tributarie, per fatti che sono di natura indubbiamente contravvenzionale.

Quando poi la pena, sia della multa, sia dell'ammenda, è fissata in modo indeterminato, se ne è senz'altro indicato l'ammontare (art. 3, capoverso).

4. — Riguardo alle violazioni per cui è stabilita dalla legge la pena della multa o dell'ammenda in misura proporzionale si è dichiarato (art. 4, parte prima) che esse costituiscono in ogni caso reato (delitto ovvero contravvenzione). Uno stesso fatto non può invero essere ritenuto illecito penale ovvero semplice illecito amministrativo secondo la entità della pena che sarebbe applicabile in concreto.

È sembrato peraltro opportuno considerare contravvenzioni le violazioni per le quali, pur essendo stabilita la pena della multa, il coefficiente di proporzionalità stabilito dalla legge non è nel massimo superiore a quattro (art. 4, capoverso).

5. — L'art. 5 fissa i criteri da seguire per stabilire quale sia la pena di cui si deve tener conto per l'applicazione delle precedenti disposizioni Si è creduto conveniente, siccome di più facile applicazione, avere riguardo alla pena comminata per il reato tipo, prescindendo non solo dalle circostanze aggravanti e attenuanti, ma da tutte quelle altre cause che possono aumentare o diminuire la detta pena.

6. — È evidente che le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si possono osservare quando la legge speciale ha messo la sanzione pecuniaria in diretta connessione con una pena restrittiva della libertà personale. Ciò ha luogo, giusta il disposto dell'art. 6, quando la sanzione pecuniaria è dichiarata convertibile in pena detentiva ovvero è comminata alternativamente o congiuntamente con una pena restrittiva della libertà personale. È evidente in questi casi che la sanzione pecuniaria è considerata dalla legge speciale quale vera e propria pena.

7. — Spesso le leggi finanziarie stabiliscono la multa e l'ammenda in misura inferiore a quella fissata dal nuovo codice. Si è ritenuto all'uopo di precisare (art. 7), per un necessario coordinamento, che in luogo dei minimi stabiliti dalle predette leggi si applicano quelli fissati rispettivamente negli articoli 24 e 26 del codice penale.

8. — Gli articoli 8, 9 e 10 coordinano le norme delle leggi finanziarie con le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale riguardanti le misure amministrative di sicurezza.

Si prescrive innanzi tutto che la confisca, quando è comminata nelle leggi speciali come pena, si deve intendere sostituita dalla confisca come misura amministrativa di sicurezza (art. 8, parte prima). Si è tuttavia chiarito, allo scopo di evitare ogni possibile dubbio, che rimane ferma l'obbligatorietà della confisca nei casi in cui tale obbligatorietà è stabilita nelle leggi speciali (art. 8, capoverso).

9. — Riguardo all'applicazione delle misure di sicurezza si stabilisce, in linea generale, che vi provvede il giudice di sorveglianza del luogo in cui il reato è stato accertato, sia d'ufficio, sia su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'intendente di finanza (art. 9, parte prima). Tale disposizione vale anche per il caso della confisca, quando non sia stata disposta dall'intendente di finanza, a termini del successivo articolo 10. Naturalmente per l'applicazione di tutte le misure di sicurezza il giudice di sorveglianza deve uniformarsi alle norme del codice di procedura penale, osservata riguardo alla confisca, ove del caso, la disposizione dell'art. 624, primo capoverso, del detto codice.

Quando ha avuto luogo il decreto di condanna dell'intendente e sia stato poscia revocato in seguito ad opposizione, si osservano sempre, per l'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, le norme del codice di procedura penale (art. 9, secondo capoverso). In questo caso è chiaro che per la confisca, quando non si è provveduto con la sentenza, è competente il giudice dell'esecuzione (art. 655 del codice di procedura penale).

10. — Per evidenti ragioni di opportunità è stata espressamente riservata all'intendente, come già si è accennato, la competenza di ordinare la confisca con il decreto di condanna (art. 10).

11. — L'articolo 11 del decreto prescrive che, per i casi non preveduti nello stesso decreto, si osservano le norme emanate con R. decreto 28 maggio 1931, n. 601. Lo stesso art. 11 ha però cura di aggiungere che le norme suddette si osservano in quanto siano applicabili. Ciò significa, in sostanza, che tale osservanza ha luogo purchè non si contrasti con i criteri informatori del presente Regio decreto e della legge 7 gennaio 1929, n. 4. È evidente quindi che le disposizioni del R. decreto 28 maggio 1931 non potrebbero trovare applicazione ove fossero in contrasto, ad esempio, con l'art. 20 della citata legge, il quale costituisce uno dei principi fondamentali della legislazione finanziaria.

È da ritenere che alle norme del R. decreto 28 maggio 1931 si dovrà sovratutto ricorrere nei casi in cui le leggi speciali finanziarie prevedono pene detentive diverse da quelle stabilite dal codice penale.

12. — Con l'art. 12 si è stabilito che le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai fatti commessi successivamente al 30 giugno 1931. Ciò appare logico, perchè le dette disposizioni si devono considerare come parte integrante della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che è appunto entrata in vigore il 1° luglio 1931.

Beninteso vanno eccettuati quei fatti per cui sia già intervenuta sentenza irrevocabile, o sia stato emesso decreto di condanna dichiarato esecutivo.

È superfluo avvertire che, in base alle norme generali dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per i fatti commessi anteriormente al 1° luglio 1931 devono continuare ad essere applicate in tutta la loro interezza le disposizioni che erano in vigore allorchè i fatti stessi furono commessi.

13. — L'art. 13 regola le norme da osservarsi per i procedimenti riguardo ai quali il decreto di condanna era stato emesso, ma non era ancora definitivo al 1° luglio 1931. Per tali procedimenti, qualora non siano ancora definiti nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, si è creduto opportuno di stabilire che continuino ad osservarsi le disposizioni da cui essi erano regolati anteriormente alla data suddetta, vale a dire continuano ad osservarsi le norme del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, e del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 411.

14. — Gli articoli 14 e 15 determinano il periodo di tempo in cui le varie disposizioni di questo decreto hanno efficacia, facendo anche salve, per quanto non sia strettamente necessario, le facoltà concesse al Governo dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

L'art. 16 infine stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

SIRE!

Le norme del decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra è da ritenere siano sufficienti a togliere in via transitoria i maggiori contrasti fra le disposizioni ormai antiquate, contenute nella speciale legislazione finanziaria, e quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dei nuovi codici penale e di procedura penale.

Frattanto sarà eseguita con la necessaria sollecitudine, a termini dell'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la revisione delle singole leggi finanziarie, sentito il parere della Commissione parlamentare, come prescrive lo stesso art. 62.

Roma, 23 settembre 1931 - Anno IX

MOSCONI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie;

Visto l'art. 62 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.

La precedente disposizione si applica altresì quando è stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell'art. 17 del codice penale.

Art. 2.

Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena della multa ovvero dell'ammenda sono considerate delitti o, rispettivamente, contravvenzioni, secondo il disposto dell'art. 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia le violazioni per cui è stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cento ovvero dell'ammenda non superiore nel massimo a lire duecento non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.

Art. 3.

Sono considerate contravvenzioni:

1° le violazioni per cui è stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cinquecento, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente;

2° le violazioni per cui è stabilita la pena della multa senza determinazione dell'ammontare.

Le contravvenzioni prevedute nel n. 2 sono punite con la pena dell'ammenda fino a lire cinquecento. Nella stessa misura sono punite le violazioni per cui è stabilita la pena dell'ammenda senza determinazione dell'ammontare.

Art. 4.

Le violazioni delle leggi finanziarie, per cui è stabilita la pena della multa o dell'ammenda in misura proporzionale, costituiscono in ogni caso rispettivamente delitto o contravvenzione.

Peraltro le violazioni per cui è stabilita la multa si considerano contravvenzioni quando il coefficiente massimo per l'aumento proporzionale non è superiore a quattro.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli si ha riguardo esclusivamente, anche nel caso di continuazione di reato, alla pena stabilita dalla legge per la violazione commessa, senza tener conto di qualsiasi causa per cui la detta pena possa essere aumentata o diminuita.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge dichiara che la multa o l'ammenda ovvero la sanzione pecuniaria è convertibile in pena restrittiva della libertà personale, ovvero quando le suddette sanzioni sono stabilite congiuntamente o alternativamente con una pena restrittiva della libertà personale.

Se la legge dispone la conversione senza indicare la specie di pena, la conversione ha sempre luogo nella pena dell'arresto.

Per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena restrittiva della libertà personale.

Art. 7.

Nel caso in cui le violazioni delle leggi finanziarie si devono considerare delitto o contravvenzione e il minimo della multa o dell'ammenda stabilito dalle leggi stesse è inferiore a quello fissato negli articoli 24 e 26 del codice penale, il minimo stabilito dalle dette leggi è sostituito da quello fissato nelle menzionate disposizioni del codice penale.

Art. 8.

Quando nelle leggi finanziarie è stabilita la confisca come pena, s'intende sostituita la confisca come misura amministrativa di sicurezza, a termini del codice penale.

Rimane tuttavia ferma l'obbligatorietà della confisca nei casi in cui tale obbligo è stabilito dalle dette leggi.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, qualora in seguito ad una contravvenzione alle leggi finanziarie di competenza dell'intendente di finanza sia da applicare una misura amministrativa di sicurezza, provvede, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'intendente di finanza, il giudice di sorveglianza istituito presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato.

Riguardo alla confisca si osserva la disposizione del primo capoverso dell'art. 624 del codice di procedura penale, in quanto il reclamo di proprietà sia ammissibile.

Se per la contravvenzione ha avuto luogo il decreto di condanna dell'intendente di finanza e il decreto è stato revocato in seguito ad opposizione, si osservano sempre, per l'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, le norme del codice di procedura penale.

Art. 10.

L'intendente di finanza può in ogni caso disporre la confisca con il decreto di condanna, a norma dell'art. 506 del codice di procedura penale.

Art. 11.

Nei casi in cui non sia diversamente stabilito in questo decreto, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme emanate con il R. decreto 28 maggio 1931, n. 601.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione di quella dell'art. 7, si applicano ai fatti commessi successivamente al 30 giugno 1931, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile o sia stato emesso decreto di condanna dichiarato esecutivo.

Art. 13.

Riguardo ai procedimenti relativi alle violazioni delle leggi finanziarie, per cui il decreto di condanna dell'intendente di finanza non sia divenuto esecutivo al 1° luglio 1931, continuano ad osservarsi, qualora non siano ancora definiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le norme dei Regi decreti 25 marzo 1923, n. 796, e 26 febbraio 1928, n. 411.

Art. 14.

Le disposizioni di questo decreto si applicano alle leggi finanziarie emanate anteriormente al 1° luglio 1931 e saranno osservate, per ciascuna di esse, fino a quando non ne sia compiuta la revisione disposta dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 15.

Rimane salva la facoltà del Governo del Re di emanare con successivi Regi decreti le ulteriori norme di coordinamento e di attuazione disposte dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Fino a quando le dette norme non siano entrate in vigore si osservano, anche per le leggi emanate successivamente al 1° luglio 1931, le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

In ogni caso le disposizioni dell'art. 13 avranno vigore sino alla definizione dei procedimenti ivi menzionati.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1768.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1466.

Rettifica del contributo scolastico consolidato a carico del comune di Citerna, della provincia di Perugia, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa, a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Citerna, della provincia di Perugia, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 4284,89;

Veduto che alcune scuole del comune di Citerna, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del comune di Citerna, con le quali il contributo predetto viene elevato a L. 4328,09 e a L. 4397,09 rispettivamente dal 1° ottobre 1923 e dal 1° luglio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Citerna, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4284,89 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato a L. 4328,09 e a lire 4397,09 a decorrere rispettivamente dal 1° ottobre 1923 e dal 1° luglio 1926.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato, nella parte relativa al comune di Citerna, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 11. — MANCINI.

PROVINCIA DI PERUGIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Citerna	4166,68	118,21	4284,89			
Nuova liquidazione:						
dal 1° ottobre 1923 . .				4166,68	161,41	4328,09
» 1° luglio 1926 . .				4166,68	230,41	4397,09

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1769.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1460.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Villamarzana.

N. 1460. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Villamarzana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1770.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1464.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelfranco di Sopra.

N. 1464. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelfranco di Sopra.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1771.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1465.

Trasformazione del fine e fusione di alcuni lasciti amministrati dal Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

N. 1465. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, i lasciti « Costantino Holl », « G. B. Arquedas », « Vincenzo Donati », « Cardinale Monreale », « Alessandro Raffaele Farricelli » e « Settimio Ciccolini », amministrati dal Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sono trasformati nel fine e fusi in unica istituzione denominata « Istituto elemosiniero Holl, Arquedas, Donati, Monreale, Farricelli e Ciccolini », da amministrarsi dal detto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 26 dicembre 1883 e residente a Faiti, 256, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Bosich nata Eller di Andrea, nata il 27 dicembre 1884, moglie;
2. Giuseppe di Stefano, nato il 10 aprile 1907, figlio;
3. Felice di Stefano, nato il 24 aprile 1910, figlio;
4. Giustina di Stefano, nata il 26 ottobre 1912, figlia;
5. Guerrina di Stefano, nata il 30 marzo 1915, figlia;
6. Ida di Stefano, nata il 25 marzo 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8164)

N. 11419-165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 15 marzo 1869 e residente a Faiti, 134, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Bosich nata Eller di Simeone, nata il 24 febbraio 1871, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato l'11 marzo 1906, figlio;
3. Michele di Giuseppe, nato l'8 luglio 1908, figlio;
4. Luigia di Giuseppe, nata il 2 novembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8165)

N. 11419-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosic di Giovanni, nato a Muggia il 24 aprile 1897 e residente a Stramare, 604, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bosic nata Tull di Giuseppe, nata il 31 dicembre 1895, moglie;
2. Giordano di Giovanni, nato il 5 agosto 1922, figlio;
3. Libero di Giovanni, nato il 10 giugno 1925, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 2 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8166)

N. 11419-167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Gracogna di Giuseppe ved. Bosich, nata a Muggia il 23 febbraio 1879 e residente a Piasò, 288, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria fu Giuseppe, nata il 16 febbraio 1907, figlia;
2. Bruno fu Giuseppe, nato il 1° agosto 1911, figlio;
3. Giordano fu Giuseppe, nato il 16 marzo 1914, figlio;
4. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 9 febbraio 1916, figlio;
5. Maria fu Giuseppe, nata l'8 agosto 1918, figlia;
6. Giuliano, nato il 31 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8167)

N. 11419-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Antonio, nato a Muggia il 27 gennaio 1874 e residente a Pianò, 143, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bosich nata Marsettich di Giovanni, nata il 5 dicembre 1879, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato l'8 febbraio 1906, figlio;
3. Lorenzo di Giovanni, nato il 14 luglio 1908, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 4 gennaio 1911, figlio;
5. Iolanda di Giovanni, nata il 17 luglio 1917, figlia;
6. Maria di Giovanni, nata l'8 settembre 1919, figlia;
7. Antonia di Giovanni ,nata il 2 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8168)

N. 11419-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Antonio, nato a Muggia il 3 gennaio 1893 e residente a Cerei, 383, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Bosich nata Maslich di Giuseppe, nata il 22 gennaio 1895, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 31 marzo 1917, figlio;
3. Natale di Giovanni, nato il 29 novembre 1919, figlio;
4. Relina Anna di Giovanni, nata il 10 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8169)

N. 11419-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Antonio, nato a Muggia il 26 aprile 1853 e residente a Faiti, 140, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanna di Giovanni, nata il 10 maggio 1890, cognata.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8170)

N. 11419-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Antonio, nato a Muggia addì 6 dicembre 1898 e residente ad Albaro, 198, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria di Giuseppe, nata il 22 settembre 1897, moglie;
2. Armida di Giovanni, nata il 14 settembre 1921, figlia;
3. Alma di Giovanni, nata il 25 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8171)

N. 11419-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 9 settembre 1870 e residente ad Albaro, 161, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Bosich nata Hrovatin di Antonio, nata il 13 ottobre 1878, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 3 maggio 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8172)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bosich di Michele, nato a Muggia il 2 ottobre 1868 e residente ad Albaro, 183, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Giovanni, nata il 22 novembre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8173)

N. 11419-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Antonio, nato a Muggia il 2 gennaio 1882 e residente a S. Seb., 414, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bosich nata Pizzamus di Nicolò, nata il 4 gennaio 1887, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 2 agosto 1907, figlio;
3. Alice di Giuseppe, nata il 21 marzo 1910, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 20 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8174)

N. 11419-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giovanni, nato a Muggia il 4 novembre 1867 e residente a Bosici, 129, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giuseppe, nata il 7 settembre 1896, figlia;
2. Ireneo di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1906, figlio;
3. Celestina di Giuseppe, nata il 25 marzo 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8175)

N. 11419-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giovanni, nato a Muggia il 27 marzo 1904 e residente a Faiti, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Irene Bosich nata Colarich di Antonio, nata il 10 aprile 1907, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8176)

N. 11419-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giovanni, nato a Muggia il 27 febbraio 1868 e residente a Faiti, 137, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Giacomo, nata il 15 giugno 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8177)

N. 11419-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 21 marzo 1901 e residente a Faiti 134, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lidia di Giuseppe, nata il 26 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8178)

N. 11419-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 14 settembre 1903 e residente a Faiti, 133, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Celestina Bosich nata Babich di Giovanni, nata il 5 gennaio 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8179)

N. 11419-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich di Giuseppe, nato a Muggia il 5 febbraio 1880 e residente ad Albaro, 143, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bosich nata Pecarich di Antonio, nata il 24 marzo 1883, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 10 ottobre 1906, figlia;
3. Valeria di Giuseppe, nata il 20 aprile 1908, figlia;
4. Severino di Giuseppe, nato il 23 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8180)

N. 11419-181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Bosich di Giacomo, nato a Muggia il 31 marzo 1882 e residente a Bosici, 118, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Bosich nata Voivoda di Giovanni, nata il 1° luglio 1886, moglie;
2. Amelia di Michele, nata il 3 giugno 1910, figlia;
3. Libera di Michele, nata il 28 gennaio 1915, figlia;
4. Giuliano di Michele, nato il 25 febbraio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8181)

N. 11419-181-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Ciac fu Giorgio ved. Bosich, nata a Muggia addì 28 marzo 1844 e residente a Bosici, 118, sono restituiti nella forma italiana di « Ciacco - Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8182)

N. 11419-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Bosich fu Giovanni, nato a Muggia il 5 ottobre 1901 e residente a Cerei, 492, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amelia Bosich nata Angelini fu Giuseppe, nata il 2 novembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8183)

N. 11419-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Braicovich di Tomaso, nato a Silum il 13 giugno 1901 e residente a Muggia n. 54, è restituito nella forma italiana di « Braico ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8188)

N. 11419-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Bosich di Giovanni, nata a Muggia il 28 gennaio 1873 e residente a Faiti, 131, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigi fu Giovanni, nato il 31 giugno 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8185)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, nella seduta del 2 dicembre 1931 è stato presentato alla Camera dei deputati il seguente disegno di legge interessante il Ministero della giustizia: Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, contenente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

(8893)

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, nella seduta del 2 dicembre 1931 è stato presentato alla Camera dei deputati il seguente disegno di legge interessante il Ministero della giustizia: Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario.

(8894)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva una nuova convenzione con la Società Libera Triestina per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo Africano, del Nord America (Pacifico) e del Congo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1931, n. 276.

(8895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il giorno 28 novembre 1931 si è proceduto allo scambio delle ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia della Convenzione per la sistemazione del Museo dei patrioti italiani allo Spielberg, stipulata in Praga il 28 marzo 1931.

(8896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	228532	1.739,50	Bozzi-Colonna *Nicoletta* fu Francesco, minore, moglie di Lubelli Ernesto, dom. in Lecce, vincolata.	Bozzi-Colonna *Maria-Nicoletta* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	339833	1.675 —	Pitrelli *Angiolina* fu Francesco-Saverio, moglie di De Biase Giuseppe, dom. in Canna (Cosenza), vincolata.	Pitrelli *Mariangela* fu Francesco-Saverio, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 % » »	326 232471 253603	42 — 420 — 35 —	Brenna *Roberto* di Angelo, dom. in Alzate con Verzago (Como).	Brenna *Francesco-Roberto, detto Roberto* fu Angelo, dom. come contro.
»	537040	17.50	Misuraca *Elena* e Lucia fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Maria Abbate di Francesco, ved. Misuraca, dom. in Napoli, vincolata.	Misuraca *Maddalena* e Lucia fu Salvatore, minori ecc. come contro.
» »	545837 545838	700 — 350 —	Piccirilli Rosa di *Giuseppe*, nubile, dom. in Putignano (Bari).	Piccirilli Rosa-*Maria* di *Giangiuseppe*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	145994	2.115 —	Angeli Olga di *Guglielmo*, moglie di Palamidese Antonio, dom. in Padova.	Angeli Olga di *Benedetto-Guglielmo*, moglie ecc. come contro.
»	280657	835 —	Marci *Annibale* fu Giuseppe, dom. in Cagliari; con usuf. vital. a Marci Guglielma fu Giuseppe, ved. di Todde Giuseppe.	Marci *Salvatore-Annibale* fu Giuseppe, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	380195	40 —	Gaida *Aurora* di Fortunato, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Mongrando (Novara).	Gaida *Vrona* di Fortunato, minore ecc. come contro.
3.50 %	748141	196 —	Fittipaldi *Francesca* fu Emidio, nubile, domiciliata in Lauria (Potenza).	Fittipaldi *Maria-Francesca-Berardina* fu Emidio, nubile, dom. come contro.
»	466943	868 —	Siciliani *Concettina* di Alfonso, moglie di Leone Vittorino, dom. in Castellana (Bari), vincolata.	Siciliani *Maria-Concetta-Crescenzia* di Alfonso, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	517844	305 —	*Manzella* Clelia di Camillo, moglie di Fresa Baldassarre, dom. in Salerno.	*Mazzella* Clelia di Camillo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	40155	765 —	Crosta *Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde di Stefano, ved. di Giovanni Crosta, dom. in Vignale (Alessandria); con usufr. durante lo stato vedovile a Benilde Testa di Stefano, ved. di Crosta Giovanni, dom. in Vignale (Alessandria).	Crosta *Maria-Caterina-Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde *o Benilda* di Stefano, ved. ecc. come contro; con usufrutto, durante lo stato vedovile, a Benilde *o Benilda* Testa di Stefano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232925	100 —	Savarese Ugo-Luigi, dom. in Napoli.	Savarese Ugo-Luigi, *minore*, dom. in Napoli.
3.50 %	614625	350 —	Foggiano Maria-Isabella di Francesco, moglie di Amirante Adolfo, dom. in Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Maria-Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	198406 177066 269897	42 — 420 — 350 —	Gatti *Ernesto* di Vincenzo, dom. in Altavilla Monferrato (Alessandria).	Gatti *Giuseppe-Vittorio-Felice-Ernesto* di Vincenzo, dom. come contro.
Buoni Tesoro ordinari	3078 3079 3080	Cap. 1.000 — » 1.000 — » 1.000 —	Giardina *Michela* fu Benedetto in *Argaria*.	Giardina *Maria-Michela* fu Benedetto in *Larganà*.
Cons. 5 %	57655	125 —	Fleschi Attanassina-Clelia, *nubile*, dom. in Rossello (Chieti).	Fleschi Attanassina-Clelia di *Linda, minore sotto la tutela legale della madre Linda Fleschi*, dom. in Rosello (Chieti).
Buoni Tesoro novennali Serie prima	527 659 787	Cap. 35.000 — « 42.000 — » 22.000 —	Bonnet *Enrico* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Bonnet *Stefano-Enrico* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	342366	420 —	Cortese Annunziata-Elvira di *Tommaso*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.	Cortese Annunziata-Elvira di *Ettore-Tommasino*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

8880

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 6580 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Fiorentino Luigi fu Leopoldo, domic. in S. Giorgio del Sannio (Benevento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 5959 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Guigard Gottardo di Maurizio, domic. in Giussano (Milano) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 891 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Mangone Gaetano fu Giovanni, domic. in Mandatoriccio (Cosenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Fabbriceria Parrocchiale di Chiuro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 2282 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Ghinzinelli Giuseppe fu Pietro, domic. in Cajolo (Sondrio) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 2362 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Toppi Stefano fu Bartolo, domic. in Pioteda (Sondrio) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 2995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Bonomi Francesco fu Gregorio, domic. in Pratella (Sondrio) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 4702 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Lanzini Teresa di Domenico, domic. in Peggiridenti (Sondrio) — Capitale: L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 6111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Tocalli Antonio fu Giuseppe, domic. in Forcale (Sondrio) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 7823 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Tavasci Romolo-Francesco fu Francesco, domic. in Chiavenna (Sondrio) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 103403 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1º febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Ditta Vanazzi e Vallarino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 17737 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Berasi Giuseppe fu Costante, domic. in Larido, frazione del comune di Bleggio (Trento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 9771 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Onnis Tuveri Salvatorico — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 1202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Bedini Angelo fu Gerolamo, domic. in Ortonovo (La Spezia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 56688 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Rosatini Paolo fu Felice, domic. in Graffignano (Viterbo) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8889)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del concorso a 14 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 19 agosto 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 29 stesso mese di agosto, registro n. 7, foglio n. 188, col quale è stato indetto un concorso per esame a 14 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Ritenuto che il detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 213 del 15 settembre 1931 e che pertanto dalla stessa data decorre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 4 del decreto medesimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui sopra, come pure di prorogare la data già fissata dall'art. 3 del detto decreto per l'inizio delle prove scritte del concorso di cui trattasi;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684;

Decreta:

1. Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale 19 agosto 1931, per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esame a 14 posti di allievi chimici nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, è prorogato sino a tutto il giorno 14 gennaio 1932.

2. Le prove scritte del concorso suaccennato avranno luogo in Roma presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette a partire dal giorno 1° febbraio 1932; quella orale in epoca da destinarsi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(8890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al concorso bandito per 52 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici - gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1931 col quale è stato indetto un concorso per esami a 52 posti nel ruolo degli ufficiali idraulici;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

L'art. 12 del decreto Ministeriale 21 settembre 1931-IX riguardante la concessione della indennità di missione ai candidati ammessi al concorso per esami a 52 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici - gruppo C) è revocato.

Roma, addì 24 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(8891)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1931.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1931, col quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1931;

Determina:

Il comm. Pietro de Francisci, professore ordinario e rettore della Regia università di Roma, deputato al Parlamento, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1931, in sostituzione del gr. uff. Emilio Bodrero, professore ordinario nella Regia università di Padova, deputato al Parlamento.

Il cav. di gr. cr. Pietro Chimienti, professore nella Regia università di Roma, senatore del Regno, è chiamato a far parte della Commissione stessa in sostituzione del membro prof. on. Pietro de Francisci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X.

p. *Il Ministro*: FANI.

(8892)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.